
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica Committenza – Comune di Velletri Capofila, Comune di Lariano, Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi SpA

Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi SpA

CAPITOLATO

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'individuazione, nelle forme di legge, di Agenzie per il lavoro, singole o associate, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui la società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. (nel seguito indicata come Società appaltante) intende affidare il servizio di "somministrazione di lavoro a tempo determinato" nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs 10/09/2003 n. 276 s.m.i. e dal vigente CCNL FISE - ASSOAMBIENTE, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, avente durata 12 mesi.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Le singole forniture di somministrazione lavoro saranno richieste di volta in volta all'Agenzia per il lavoro che risulterà aggiudicataria, in base agli indirizzi dei Comuni Soci.

Il personale fornito dalle Agenzie per il lavoro svolgerà l'attività presso i comuni serviti dalla società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

Tale personale verrà inquadrato nel rispetto del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE.

Art. 2 – Durata e facoltà di proroga

L'appalto avrà durata 12 mesi.

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.

L'accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell'importo dell'accordo quadro.

Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l'importo dell'accordo quadro non fosse esaurito, potrà procedersi alla sua proroga.

Alla conclusione dell'accordo quadro (per scadenza del periodo temporale o per esaurimento del suo valore), in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, la Società appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

È facoltà della Società appaltante recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta giorni.

Art. 3 - Valore economico e limiti di utilizzo

L'importo massimo complessivo dell'appalto è di € 3.500.000 oltre Iva.

Detto importo indica il limite massimo delle prestazioni che possono essere richieste ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

Art. 4 – Prestazioni richieste ai lavoratori somministrati

I lavoratori somministrati nell'ambito del presente appalto saranno impiegati in attività di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana in genere.

Il servizio riguarda in particolare la fornitura di figure professionali CCNL FISE-Assoambiente dei seguenti livelli:

- 1 (operatore ecologico)
- 2B (operatore ecologico)
- 3A (autista)
- 3B (autista)
- 4B (autista)

I livelli rappresentati sono indicativi in quanto in data 12/07/2016 FISE ASSOAMBIENTE e le segreterie nazionali di FP CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI e FIADEL hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che all'art. 15 prevede una diversa classificazione del personale. Il predetto articolo introduce a decorrere dal 01/01/2017 un nuovo livello S con parametro 80 e un nuovo livello 1B con parametro 88,38. Pertanto non appena verrà formalmente siglato il citato accordo, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. provvederà a comunicarlo all'Agenzia per il lavoro aggiudicataria.

Il servizio dovrà essere espletato sul territorio dei comuni serviti dalla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

Per i lavoratori somministrati si richiede il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- conoscenza della lingua italiana
- predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team
- buone doti di comunicazione e buone capacità di ascolto e di interazione
- capacità di gestire lo stress
- attitudine alla risoluzione dei problemi
- orientamento al servizio verso l'utenza
- capacità di autocontrollo

Art. 5 – Orario di lavoro

L'orario settimanale dei lavoratori somministrati potrà essere:

- full-time, corrispondente a 36 ore settimanali;
- part-time (orizzontale/verticale/misto), corrispondente a non meno di 18 ore settimanali.

Secondo quanto previsto dall'art. 17 del citato protocollo d'intesa, richiamato all'art. 4 del presente bando, l'orario di lavoro a decorrere dal 01/01/2017 sarà di 38 ore settimanali.

L'orario di lavoro si estenderà dal lunedì al sabato, con un'articolazione giornaliera stabilita secondo le esigenze operative della sede di servizio. L'orario di lavoro potrà estendersi alla Domenica, solo su espressa e formale autorizzazione scritta della sede di servizio.

Art. 6 – Obblighi dell’Agenzia aggiudicataria

L’Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale e livello di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Essa si impegna inoltre a fornire alla Società appaltante, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Al fine di garantire adeguata trasparenza ed equiparazione con i dipendenti della stazione appaltante, l’Agenzia aggiudicataria utilizzerà il metodo della retribuzione mensilizzata. La retribuzione dei lavoratori, pertanto, verrà determinata in misura fissa e mensile sulla base delle tabelle retributive del CCNL della stazione appaltante integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali.

L’Agenzia aggiudicataria dovrà indicare nella fattura, dettagliatamente e per ciascun lavoratore, tutti gli oneri riflessi: tredicesima, quattordicesima, lordo busta, rateo ferie, rateo ex festività soppresse, rateo TFR, imponibile contributivo, totale fondo formazione, totale TFR in azienda, totale Enti bilaterali, totale Inail, Totale INPS (vedi Tabella art.13 disciplinare di gara).

Il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL FISE ASSOAMBIENTE è pari a 169. Tale divisore dovrà essere utilizzato per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (straordinari, maggiorazioni, indennità ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.

Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la Società appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’Agenzia appaltatrice mediante apposita richiesta scritta, debitamente firmata, nel termine massimo di preavviso di 3 giorni lavorativi;
2. la Società appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
 - a) descrizione della professionalità richiesta;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) attività da svolgere;
 - d) sede ed orario di lavoro;
3. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL FISE ASSOAMBIENTE per i lavoratori dipendenti di pari categoria professionale e livello retributivo, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future;
4. la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall’Agenzia per il lavoro ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione;
5. la contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione relativa alla figura professionale richiesta;
6. eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia per il lavoro che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Società appaltante;

7. l'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso le sedi indicate dalla Società appaltante;
8. la Società appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni;
9. il personale richiesto dalla Società appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie per l'attività da svolgere;
10. il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile;
11. il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 8 – Prezzo del servizio

La Società appaltante si obbliga a corrispondere all'Agenzia appaltatrice il costo del lavoro sostenuto, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del presente Capitolato (retribuzione mensilizzata), facendo riferimento al CCNL FISE ASSOAMBIENTE, oltre IVA sulla parte imponibile.

Sono a carico della ditta aggiudicataria i giorni di malattia ed infortunio.

Il moltiplicatore unico offerto in sede di gara indica il margine di agenzia sul costo del lavoro, così come determinato all'art. 13 del disciplinare di gara. Detto moltiplicatore sarà applicato per tutta la durata del contratto.

Il costo del lavoro si ritiene a parametro fisso senza possibilità di variazioni nel corso del periodo contrattuale, fatto salvo il caso di variazione del costo del lavoro e della sua struttura dovuto a rinnovo contrattuale CCNL. Tale variazione per essere applicata dovrà essere formalmente autorizzata da Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

Al fine della verifica delle presenze mensili effettuate dal prestatore di lavoro, la Società appaltante sottoscriverà un'apposita scheda indicante le presenze, che sarà trasmessa all'Agenzia per il lavoro.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Società appaltante dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta da parte della Società appaltante.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Art. 9 – Modalità dei pagamenti

L'importo della prima fattura sarà pagato dalla Società appaltante, con accredito sui conti correnti formalmente indicati dall'Agenzia aggiudicataria, a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della stessa, le successive entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa emissione, che l'Agenzia produrrà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73 e DM n. 40 del 18/01/2008 del Ministero dell'Economia.

I pagamenti avverranno in presenza di DURC regolare, nonché in presenza di regolarità contributiva verso E.BI.TEMP e FORMATEMP.

L'Agenzia aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione non potranno essere sollevate eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore, quale ne sia il motivo, l’Agenzia aggiudicataria si impegna a sostituire il lavoratore entro 3 giorni, previa richiesta da parte della Società appaltante.

Il lavoratore avviato in sostituzione dovrà comunque possedere i requisiti e le competenze indicate all’art. 4.

La Società appaltante, a propria insindacabile discrezione, chiederà la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dal disciplinare.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, l’Agenzia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio.

La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 11 – Obblighi a carico della Società appaltante

La Società appaltante si impegna a comunicare all’Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, la Società appaltante ne darà comunicazione scritta all’Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

La Società appaltante, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 12 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Società appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l’Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d’appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 13 – Provvedimenti disciplinari

L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia, anche su segnalazione della Società appaltante, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 14 – Cauzione definitiva

A garanzia della regolare esecuzione del contratto ed in particolare del tempestivo pagamento degli oneri diretti ed indiretti delle prestazioni dei lavoratori, l’Agenzia aggiudicataria dovrà, prima della stipula dell’atto contrattuale, costituire cauazione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione

mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Qualora la Società appaltante escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Società appaltante.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della ditta aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 15 – Contratto d'appalto

La stipulazione del contratto di appalto con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione della provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, la Società appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 16 – Risoluzione del contratto e penalità

Fermo restante la facoltà della Società appaltante di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, dal contratto, la risoluzione contrattuale potrà altresì essere applicata, ad insindacabile giudizio dalla Società appaltante mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante, ai sensi del precedente articolo 14.

In caso di risoluzione la Società appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 17 – Recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 18 – Osservanza di norme e regolamenti

La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali la Società appaltante rinvia:

- ✓ disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- ✓ disposizioni previste dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68;

- ✓ disposizioni previste dalla Legge 136/10 – Tracciabilità flussi finanziari;
- ✓ disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- ✓ disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- ✓ disposizioni in materia di antimafia;
- ✓ disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al Decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 19 – Divieto di subappalto

È fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell’aggiudicazione.

Art. 20 – Foro competente

Il Foro competente è quello di Velletri.

Art. 21 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all’offerta saranno in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali al capitolato.